

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE - 2021/2023

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L' Appalto ha per oggetto il controllo sul territorio aziendale del randagismo mediante il Servizio di Accalappiamento dei cani e gatti randagi, la consegna degli animali alle Strutture di Ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste, secondo le norme stabilite dallo schema di Convenzione allegato.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni tre, decorrenti dall'effettivo inizio del servizio, per un importo a base d'asta di Euro 142.000,00, IVA esclusa.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva, comunque, la facoltà di una proroga tecnica, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti alla scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente..

E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Operatore economico aggiudicatario deve garantire la copertura del Servizio per tutto l'arco delle 24 ore di tutti i giorni compresi i festivi, fornendo una o più linee telefoniche ed un fax attivato 24 ore su 24. E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il Servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni forma di tutela prevista dalla Legge.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il Servizio dovrà essere così svolto:

- a) la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, su richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale all'accalappiamento dei cani e dei gatti randagi rinvenuti vaganti o feriti, ivi compresi i cani appartenenti alle razze pericolose (Ordinanza Ministero della Salute) che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile (max 60 minuti dalla richiesta), nell'ambito di tutto il territorio provinciale e successiva consegna (a cliniche e/o ambulatori se convenzionati per le emergenze), ai canili comunali e/o convenzionati, nelle more della realizzazione del Canile Sanitario Baricentrico. Qualora, successivamente all'accalappiamento, si rinvenisse il proprietario del cane o del gatto catturato, l'onere economico per l'intervento effettuato sarà posto a carico del medesimo proprietario e tutto quanto previsto dall'art 2 lett. a) del contratto

stipulato.

- b) la cattura dei cani e dei gatti dovrà avvenire con mezzi idonei atti ad evitare sofferenze o maltrattamenti degli animali: Gabbie trappole, frustoni rigidi e flessibili, reti, lacci, guantoni ecc. compreso l'uso, se necessario, di cerbottana e/o carabina lancia dardi (tele anestesia), il cui personale utilizzatore deve essere in possesso di regolare porto d'armi. il mezzo di trasporto utilizzato dovrà essere idoneo all'uso e debitamente autorizzato;
- c) Gli Automezzi:
N. 01 Automezzo per cattura e trasporto, dotato di idonea attrezzatura per il trasporto confortevole e sicuro (gabbie fisse ed inamovibili), facilmente lavabile e disinfettabile;
N. 01 Ambulanza Veterinaria per primo soccorso di cani e gatti feriti.
Gli Automezzi devono essere in possesso di regolari autorizzazioni al trasporto di Animali (da allegare in copia alla documentazione di gara), oltre a ciò dovrà essere indicata la sede idonea alla pulizia e disinfezione dei mezzi stessi, come previsto dal R.P.V. n. 320/54;
- d) le richieste di cattura dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario Area "A" Competente, previa autorizzazione scritta o inviata via mail che avverrà a seguito di comunicazione da parte del Comando dei Vigili Urbani del Comune interessato o delle Forze dell'ordine agli Uffici del Servizio Veterinario Area "A";
- e) il trasferimento dei cani e dei gatti presso il Canile Convenzionato con l'Ente comunale dovrà avvenire negli orari di apertura e, comunque, entro 24 ore dalla cattura.
- f) La eventuale re-immissione sul territorio degli animali (cani e gatti) sterilizzati, feriti, incidentati ecc., laddove richiesto dai comuni, avverrà a cura dell'operatore economico aggiudicatario, sotto la direzione del Medico Veterinario Competente per territorio, e/o del Comando della Polizia Municipale, di norma, nel luogo originario di cattura del Comune di appartenenza, tale attività deve essere documentata con apposita modulistica. Al controllo per l'accertamento della regolare esecuzione del Servizio provvederà il Responsabile del Servizio Veterinario Area "A" - Sanità Animale.

ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO

I nominativi del personale impiegato per l'espletamento del Servizio appaltato devono essere indicati in apposito elenco da trasmettere prima dell'inizio del Servizio e, comunque, ogni volta che intervengano variazioni.

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE

Sono a carico dell'impresa:

- a) le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro. La ditta dovrà applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili ai sensi dell'Articolo 2070 c.c. Vigenti nelle località in cui si svolgono le prestazioni;
 - b) l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. N° 81/2008;
- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sarà estranea ad ogni rapporto tra l'appaltatore ed il personale impiegato ed è espressamente sollevata da eventuali danni alle persone e mezzi adibiti a tale servizio;
- Tutte le spese, nessuna esclusa, gli oneri assicurativi, previdenziali, e quant'altro necessario per l'espletamento di quanto previsto nel presente Capitolato relativo al personale, ai mezzi, ed altre attrezzature impiegate, saranno a totale carico dell'appaltatore, per cui sin d'ora la ASP è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità o molestia che potesse derivarne anche in

riferimento a danni diretti (morsicature, lesioni personali ecc.) o indiretti (zoonosi). Pertanto, la ditta aggiudicataria deve essere munita di valida copertura assicurativa che copra i rischi RCT, con massimale almeno di Euro 200.000,00 e copia della polizza dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto ed allegata al medesimo.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'Articolo 103 del Decreto Legislativo N° 50/2016 e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Articolo 93 del Decreto Legislativo N° 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.

ART. 8 - FUNZIONARI CONSEGNA TARI E CONTROLLI

Il controllo del corretto espletamento del servizio è affidato al Responsabile del Servizio Veterinario Area “A” - Sanità Animale; il controllo sulla preminenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni ai mezzi di cattura e all'ambulanza veterinaria sono di competenza del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Area “C” e va effettuato trimestralmente o comunque ogni volta che se ne presenterà la necessità.

ART. 9 -RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

E' posto a carico della ditta appaltatrice adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta stessa dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti ed oggetti danneggiati.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI FATTURAZIONE PAGAMENTI

L'Azienda Sanitaria Provinciale, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, pari all'importo mensile (1/12 del valore annuale del Servizio), emetterà, entro sessanta giorni, il mandato di pagamento a favore della ditta, fatta salva, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale medesima, l'applicazione di eventuali ritenute ai sensi dei precedenti articoli.

In caso di ritardato pagamento, superiore ai sessanta giorni di cui sopra, per cause non imputabili alla ASP, non decorreranno, a carico della stessa, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs 192/2012. (messa in mora dell'Azienda da parte del creditore).

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di crediti possono essere effettuate solo a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Sanitaria Provinciale, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice e saranno efficaci ed opponibili qualora l'Azienda Sanitaria Provinciale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria Provinciale cui sarà notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente appaltatore in base al contratto con questo stipulato.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 105 del Decreto Legislativo N° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

In caso di subappalto, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, lo stesso prezzo risultante dall'aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 14 - RECESSO

L'Azienda Sanitaria Provinciale ha il diritto di recedere ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite, senza dovere riconoscere altro ulteriore compenso, risarcimento o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi all'appaltatore attraverso Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria Provinciale prenderà in consegna il servizio ed effettuerà il collaudo definitivo.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione risolverà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs n. 50/2016.

Inoltre L'Azienda Sanitaria Provinciale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore delle esecuzioni del contratto ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo del contratto;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

L'appaltatore, accetta altresì, qualora l'ASP - con propri provvedimenti o in cogenza di leggi o norme regolanti il SSR - dovesse sopprimere in corso di esecuzione del contratto, i servizi oggetto dell'appalto e che il medesimo contratto s'intenderà automaticamente risolto per il venir meno dell'oggetto stesso, senza che tale eventualità comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza dell'applicazione, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Crotone.

ART. 17 – SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto (contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, ecc.) ad eccezione dell'IVA.

ART. 18 – ELEZIONE DOMICILIO

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Azienda Sanitaria Provinciale invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto contrattuale, con espresso esonero dell'Azienda Sanitaria Provinciale da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 19 – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

La ditta dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni di gara innanzi richiamate che si intendono inderogabili.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)